

## *STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE*

### *“Or Associazione”*

---

#### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1 - Denominazione, sede e natura giuridica

1. È costituita in Rimini (RN) ai sensi delle norme del codice civile e della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione culturale di promozione sociale denominata “Or Associazione”, d'ora in avanti anche semplicemente Associazione. L'indirizzo potrà essere variato con decisione del Consiglio Direttivo senza che ciò costituisca modifica dello Statuto, purché nell'ambito dello stesso Comune. L'Associazione potrà costituire sezioni specialistiche e/o uffici di rappresentanza esterni alla sede e gestiti con appositi regolamenti approvati dall'assemblea dei soci.

2. L'Associazione è regolamentata dal presente statuto.

##### Art. 2 - Carattere dell'associazione

1. L'Associazione non ha scopi di lucro, è laica e apartitica. Per il conseguimento delle sue finalità, si ispira alla funzione e valore sociale dell'attività di volontariato nel pieno rispetto della libertà e dignità umana degli associati. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

##### Art. 3 - Scopi statutari e modalità di perseguimento

1. L'Associazione ha lo scopo generale di promuovere attività culturali e sociali, valorizzando la dignità della persona umana, e di creare e celebrare uno spazio di accoglienza e rispetto reciproco che ha come sfondo costante e punto focale l'Amore che siamo, la Fratellanza e l'Unità tra ogni cosa; uno spazio meditativo, celebrativo e silenzioso in onore dell'Essere e della Vita.

2. L'Associazione si propone come scopi precipui la promozione sociale e il benessere della persona e del suo ambiente di vita in un'ottica che valorizzi la consapevolezza del proprio essere nel mondo, uno sviluppo integro e armonico, l'espressione dei propri talenti, in un unico movimento di cooperazione, gratitudine e pace.

3. Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare, nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre associazioni o enti che ne condividano le finalità sociali.

##### Art. 4 - Attività

1. L'associazione intende promuovere ogni attività ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei propri fini sociali e in particolare:

- aderire, progettare, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali, educative, ludiche, musicali, artistiche e legate al benessere (eventi, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, satsang, ecc...) a livello territoriale, nazionale ed internazionale;
- aderire, progettare, realizzare e/o promuovere eventi o attività nella natura, in accordo con una visione ecocentrica che connette il benessere dell'uomo alla salute del mondo;
- ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stampare e pubblicare giornali o riviste e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa quali, a titolo esemplificativo, portali internet, articoli su carta stampata generica e/o di settore;
- gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere le proprie attività;
- aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

2. Tali attività possono essere svolte, anche in forma economica, nei limiti previsti dalla legge.

3. L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

#### Art.5 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

## TITOLO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO

### CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 6 - Organi

1. L'organizzazione dell'Associazione è determinata dall'atto costitutivo e dal presente statuto, che si conformano al principio della distinzione tra organi di indirizzo, di gestione e di controllo.

2. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo.

#### Art. 7 - Durata in carica

1. Gli organi dell'associazione durano in carica cinque anni e i loro componenti possono essere rieletti.

### CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Art. 8 - Ammissione dei soci

1. Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche, tutti gli enti pubblici e privati che condividono gli scopi dell'Associazione.

2. L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati.

3. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo.

4. L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Contro la decisione potrà essere presentato appello all'assemblea dei soci.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.

#### Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dagli organi sociali, secondo le competenze statutarie.

2. I soci sono tenuti al pagamento solo delle quote associative nella misura stabilita dall'assemblea.

È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. Le quote associative annuali devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali, nonché dei diritti dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà

automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

4. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo.

5. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo statuto. Gli associati possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti dal regolamento interno.

6. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

#### Art. 10 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- dimissioni volontarie scritte;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- esclusione;
- morte;
- scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'Art. 5 del presente statuto.

2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti entro e fuori dell'Associazione che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o che, con la loro condotta, costituiscono ostacolo al buon andamento del sodalizio.

3. La perdita della qualità di socio viene deliberata dal consiglio direttivo. Nel caso della esclusione la delibera deve essere ratificata dalla prima assemblea utile. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

4. Il socio escluso non può essere più riammesso.

#### Art. 11 - Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea dei soci è composta da soci fondatori, soci ordinari e soci onorari. Ogni socio ha diritto a un voto.

2. Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione, ne condividono le finalità e gli scopi e hanno contribuito alla prima costituzione del patrimonio dell'associazione.

3. Sono soci ordinari dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, gli enti di diritto pubblico o privato che, condividendo gli scopi dell'associazione, vi abbiano aderito.

4. Il consiglio direttivo può nominare membri onorari, persone ed enti, che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'associazione.

5. Gli associati sono tenuti all'accettazione del presente statuto.

6. Il numero dei soci è illimitato.

#### Art. 12 – Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuto o dissenzienti.

2. L'assemblea ordinaria può essere convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo creda necessario, ovvero qualora ne faccia domanda scritta agli amministratori almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

3. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati, che dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio

direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

4. L'assemblea dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

6. Se non presente, l'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

8. Il presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

#### Art. 13 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### Art. 14 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica (o altro mezzo idoneo). Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. All'assemblea compete:

- nominare gli organi direttivi e il collegio dei revisori dei conti;
- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;
- esprimere parere obbligatorio sul documento programmatico e sulla relativa previsione di spesa;
- approvare il rendiconto economico consuntivo e la relazione sociale dell'esercizio precedente;
- deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente Art.12, comma 2.

#### Art.15 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e

deliberano con il voto dei presenti. Ai sensi dell'art.21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Art. 16 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno 15 giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica (o altro mezzo idoneo). Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. All'assemblea compete deliberare su:

- modifiche statutarie;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- elezione e integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

### CAPO III - CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Art. 17 - Composizione e nomina del consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di 13 consiglieri, nominati inizialmente dall'atto costitutivo e successivamente eletti, tra i soci regolarmente iscritti, dall'assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero. Fa parte del consiglio direttivo un rappresentante dei soci fondatori.

2. I consiglieri durano in carica cinque anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

3. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

4. Il consiglio elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

6. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

7. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

#### Art. 18 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

4. Il consiglio direttivo dichiara decaduto il consigliere che non sia intervenuto senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'organo stesso e complessivamente a oltre la metà delle adunanze annue.

#### Art. 19 – Convocazione direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### Art. 20 - Poteri e funzioni del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli riservati dalla legge all'assemblea, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività dell'associazione.

2. In particolare provvede a:

- redigere, approvare e deliberare sugli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- predisporre il rendiconto economico preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria, nel rispetto del quorum di cui all'Art. 12, comma 3;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- delibera in ordine al trasferimento ubicativo della sede legale dell'associazione nell'ambito del territorio provinciale.

3. Il consiglio direttivo può costituire un comitato scientifico a supporto della programmazione.

Il comitato costituito da persone di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività dell'associazione sarà convocato e presieduto dal presidente o da un consigliere incaricato dal consiglio.

4. Il consigliere che, in una determinata operazione, abbia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello dell'Associazione deve darne notizia al consiglio di amministrazione, al collegio dei revisori dei conti e deve inoltre astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

### CAPO IV – CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 21 - Poteri del presidente dell'Associazione

1. Il presidente del consiglio direttivo ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

2. È eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti e svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il consiglio direttivo, curando l'ordinato svolgersi dei lavori;
- convoca e presiede l'assemblea dei soci;
- coordina l'esecuzione delle delibere consiliari e dell'assemblea;
- sovrintende al buon andamento della gestione amministrativa e sociale.

3. Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

4. Per impegni di spesa superiori a euro 500,00 (cinquecento/00) il presidente deve essere preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo.
5. Il presidente può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o categorie di atti ad altro consigliere.

#### Art. 22 – poteri del vicepresidente dell'Associazione

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente, che lo sostituisce anche in tutte quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### Art. 23 – poteri del segretario dell'Associazione

1. Il segretario, se nominato, dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e tiene i libri sociali.

#### Art. 24 – poteri del tesoriere dell'Associazione

1. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

### TITOLO III – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

#### Art. 25 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è un organo facoltativo. La sua attivazione deve avvenire con delibera dell'assemblea dei soci.
2. Se previsto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.
3. I revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
4. Il collegio dei revisori dei conti controlla la correttezza e regolarità del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione.

### TITOLO IV - RISORSE ECONOMICHE

#### Art. 26 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è vincolato al perseguimento degli scopi sociali.
2. Il patrimonio sociale è formato:
  - dai conferimenti iniziali dei soci fondatori;
  - dai beni mobili e immobili di cui è proprietaria o ricevuti in dotazione;
  - da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni di qualsiasi genere.
3. I versamenti al patrimonio dell'associazione sono a fondo perduto e non sono rivalutabili in nessun caso. Il versamento non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi per nessun motivo e in nessun caso.
4. Le entrate dell'associazione sono costituite:
  - dalle quote associative ed eventuali contributi degli associati;
  - da contributi e provvidenze eventualmente disposte da enti pubblici locali, nazionali e internazionali, nonché da eventuali contributi volontari dei soci e di altre persone fisiche giuridiche;
  - da entrate derivanti da attività di cui all'art. 4 del presente statuto o altre derivanti da attività connesse o accessorie a quelle statutarie;
  - da ogni altra entrata o conferimento non esplicitamente destinato a incremento del patrimonio.

### TITOLO IV - IL RENDICONTO

#### Art. 27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale unitamente alla relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
5. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione annuali a favore delle attività istituzionali dell'associazione. Gli utili, nonché i fondi, le riserve o il capitale, non possono essere distribuiti tra i soci né in forma diretta né indiretta o differita.
6. L'assemblea delibera anche sul programma delle attività del nuovo esercizio e sul relativo progetto finanziario.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 28 - Regolamento interno

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento della vita associativa, il consiglio direttivo potrà elaborare e deliberare apposito regolamento. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici/scientifici se verranno costituiti.

### Art. 29 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'associazione, documentate e autorizzate dal consiglio direttivo.

### Art. 30 – Clausola Compromissoria

1. Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all'esclusiva competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti ed il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti, o se in disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio di Rimini; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro 60 giorni ed il loro giudizio sarà inappellabile.

### Art. 31 - Scioglimento dell'associazione

1. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### Art. 32 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle vigenti norme del codice civile e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto in Rimini

Il 1° settembre 2017